

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 27 giugno 2007.

Calendario scolastico 2007-2008.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Considerato che in forza dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 246/85, e dell'art. 138 del citato decreto legislativo n. 112/98, nel territorio della Regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione sono esercitate dall'Amministrazione regionale, a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera r), ed all'art. 17, lettera d), dello Statuto della Regione siciliana;
Ritenuto che la determinazione del calendario scolastico spetta conseguentemente, nell'ambito della Regione siciliana, all'Amministrazione regionale;
Visto il verbale della Conferenza di servizio tenutasi il 27 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1

Nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia, ivi comprese le scuole dell'infanzia, per l'anno scolastico 2007/2008 le lezioni avranno inizio il 18 settembre 2007 ed avranno termine il 7 giugno 2008.

Art. 2

L'attività educativa nelle scuole dell'infanzia si svolgerà nel periodo compreso tra il 18 settembre 2007 ed il 30 giugno 2008. A decorrere dall'1 settembre 2007 il collegio degli insegnanti delle scuole dell'infanzia curerà gli adempimenti previsti dall'art. 46 del decreto legislativo n. 297/94. Presso le scuole dell'infanzia, nel periodo successivo al 7 giugno 2008 e sino al 30 giugno 2008, termine delle attività educative, può essere previsto che, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie e nell'ambito delle attività individuate dal piano dell'offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti.

Art. 3

Restano fermi il calendario delle festività nazionali, ivi compresa la festa del Santo patrono, e la data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, secondo il calendario che sarà stabilito dal Ministero dell'istruzione. L'attività scolastica nelle scuole dell'infanzia, e le lezioni nelle scuole primarie, secondarie di 1° grado, e negli istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado sono sospese nei seguenti periodi:
- dal 24 dicembre 2007 al 5 gennaio 2008 inclusi (vacanze natalizie);
- dal 20 marzo 2008 al 25 marzo 2008 inclusi (vacanze pasquali).

Art. 4

Nell'ambito del calendario i consigli di circolo e d'istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni, nonché la sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso. Le lezioni dovranno articolarsi in non meno di 5 giorni settimanali. Gli adattamenti, in ogni caso, vanno stabiliti nel rispetto dell'art. 74, 3° comma, del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

I dirigenti scolastici, in considerazione delle date che saranno stabilite dal Ministero dell'istruzione, relativamente agli esami di Stato, avranno cura di assicurare che gli scrutini finali delle classi terminali degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado abbiano inizio in tempo utile al fine di garantirne la pubblicazione prima dell'inizio degli esami di Stato.

Gli adattamenti del calendario scolastico sono volti anche a:

- a) organizzare attività culturali e formative in collaborazione con la Regione e/o enti pubblici e privati qualificati;

- b) far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse ad inderogabili esigenze delle amministrazioni locali nonché per eventi straordinari; le scuole sedi di seggio elettorale vorranno porre attenzione, nella fase di adattamento del calendario, alle presumibili giornate di chiusura degli istituti scolastici in concomitanza con le prossime tornate elettorali;

- c) celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, anche a carattere locale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 27 giugno 2007.

LEANZA